

## Disposizioni esecutive della legge sulle guide di montagna e sullo sci

emanate dal Governo il 7 settembre 2004

visto l'art. 15 della legge sulle guide di montagna e sullo sci <sup>1)</sup>

### Art. 1 <sup>2)</sup>

### Art. 2 <sup>3)</sup>

Sono considerate attività non sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale in particolare

Attività non sottoposte ad autorizzazione

- a) gite escursionistiche fino al grado di difficoltà T3;
- b) gite con gli sci e lo snowboard al di sotto del limite della vegetazione;
- c) escursioni con le racchette da neve al di sopra del limite della vegetazione fino al grado di difficoltà WT2, nonché escursioni con le racchette da neve al di sotto del limite della vegetazione (indipendentemente dal grado di difficoltà);
- d) discese fuori pista al di sopra del limite della vegetazione fino al grado di difficoltà F, nonché discese fuori pista al di sotto del limite della vegetazione (indipendentemente dal grado di difficoltà);
- e) arrampicata su roccia per meno di una lunghezza di corda, nonché in palestre di roccia o impianti artificiali;
- f) rafting e discesa in acque vive fino al grado di difficoltà II.

### Art. 3

<sup>1 4)</sup>Oltre alle attività sottoposte ad autorizzazione conformemente al diritto federale, occorre una formazione riconosciuta per le seguenti attività:

Attività, formazione

- a) – f) <sup>5)</sup>
- g) <sup>6)</sup>insegnamento e accompagnamento con attrezzature da sport sulla neve nell'ambito di responsabilità dei gestori di scilift e funivie (piste e discese) richiedono una formazione di guida di montagna, una

<sup>1)</sup> CSC 947.100

<sup>2)</sup> Abrogazione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>3)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>4)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>5)</sup> Abrogazione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>6)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

formazione di maestro di sport sulla neve o una formazione equivalente per questa attività.

<sup>2</sup> ... <sup>1)</sup>

#### Art. 4

Certificato di capacità

<sup>1</sup> <sup>2)</sup> Su proposta della Commissione per l'alpinismo e gli sport sulla neve (Commissione) il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) riconosce i certificati di capacità. In merito si deve tenere conto della sicurezza degli ospiti così come della durata e dei contenuti dei relativi cicli di formazione.

<sup>2</sup> I certificati di capacità riconosciuti vanno esibiti su richiesta degli organi di controllo.

#### Art. 5

Inventario delle attività fuori pista

<sup>1</sup> <sup>3)</sup> L'Ufficio dell'economia e del turismo (Ufficio) gestisce un inventario delle attività fuori pista con attività di sci. Ne risulta tra l'altro per quali attività è necessaria un'autorizzazione secondo il diritto federale.

<sup>2</sup> <sup>4)</sup> L'inventario non comprende gli itinerari delle escursioni con gli sci, lo snowboard e le racchette da neve.

<sup>3</sup> ... <sup>5)</sup>

#### Art. 6

Autorizzazione secondo il diritto cantonale <sup>6)</sup>

<sup>1</sup> Generalmente l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge <sup>7)</sup> viene rilasciata solo allorché sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) una persona responsabile è in possesso di un certificato di capacità per il relativo ambito di attività ai sensi dell'articolo 3;
- b) viene fornita la prova dell'assicurazione di responsabilità civile richiesta per legge;
- c) viene fornita la prova dell'annuncio alla Cassa di compensazione AVS.

<sup>2</sup> In linea di principio l'autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato. La tassa d'autorizzazione ammonta a 100 franchi.

---

<sup>1)</sup> Abrogazione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>2)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>3)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>4)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>5)</sup> Abrogazione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>6)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>7)</sup> CSC 947.100

<sup>3</sup> <sup>1)</sup> L'autorizzazione è emessa dall'Ufficio. Esso redige annualmente un elenco dei detentori dell'autorizzazione e controlla le condizioni stabilite nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7. Se le condizioni non vengono osservate, l'Ufficio può revocare l'autorizzazione.

<sup>4</sup> In caso di cambiamento della forma giuridica del titolare dell'autorizzazione, del nome della ditta, della persona responsabile o dell'assicurazione di responsabilità civile deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

#### Art. 7

<sup>1</sup> La persona responsabile provvede affinché i suoi dipendenti privi di formazione seguano la formazione e il perfezionamento e vengano impiegati secondo la loro formazione. Persona responsabile

<sup>2</sup> <sup>2)</sup> I dipendenti devono essere in possesso di un documento rilasciato dalla persona responsabile che attesti la loro assunzione ed esibirlo su richiesta degli organi di controllo. L'Ufficio fissa la forma e il contenuto dell'attestato di assunzione.

#### Art. 7a <sup>3)</sup>

<sup>1</sup> A norma del diritto federale, l'Ufficio è competente per la concessione e la revoca di autorizzazioni, per l'iscrizione dei dati nel registro della Confederazione, nonché per l'adozione di misure. Compiti secondo il diritto federale  
1. Autorizzazioni e misure

<sup>2</sup> L'Ufficio mette a disposizione un modulo da impiegare per l'inoltro di domande.

<sup>3</sup> Se non risultano un dispendio di tempo straordinario e spese particolari, sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a) concessione dell'autorizzazione fr. 100.–
- b) rinnovo dell'autorizzazione fr. 50.–
- c) revoca dell'autorizzazione fr. 200.–

#### Art. 7b <sup>4)</sup>

<sup>1</sup> Il Dipartimento è competente per giudicare contravvenzioni a norma del diritto federale. 2. Procedura penale

<sup>2</sup> La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

---

<sup>1)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>2)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>3)</sup> Introduzione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>4)</sup> Introduzione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

**Art. 8**

Sussidi

<sup>1</sup> Il Dipartimento fissa, nel limite dei crediti autorizzati, i sussidi ai sensi dell'articolo 9 della legge <sup>1)</sup> come segue:

- a) le istituzioni che offrono corsi di formazione riconosciuti nel Cantone dei Grigioni e soddisfano i requisiti formulati dal Dipartimento, ricevono un sussidio forfettario a seconda del numero dei partecipanti e della durata dei corsi;
- b) per progetti finalizzati alla promozione della qualità e dell'innovazione nell'alpinismo e negli sport sulla neve possono venire versati sussidi nel singolo caso.

<sup>2</sup> Se la richiesta di sussidi non viene inoltrata regolarmente entro il termine fissato dal Dipartimento, il diritto al sussidio decade.

**Art. 9**

Commissione

<sup>1</sup> La Commissione ha in particolare i seguenti compiti:

- a) propone al Dipartimento il riconoscimento di diverse formazioni ai sensi degli articoli 3 e 4;
- b) <sup>2)</sup>chiede all'Ufficio di inserire nell'inventario cantonale delle attività fuori pista le attività ai sensi dell'articolo 5;
- c) propone al Dipartimento i sussidi ai sensi dell'articolo 8;
- d) promuove la qualità e offerte innovative nel campo dell'alpinismo e degli sport sulla neve;
- e) funge da consulente al Dipartimento in questioni generali dell'alpinismo e degli sport sulla neve.

<sup>2</sup> La Commissione viene convocata in caso di bisogno, ma almeno una volta all'anno. Singoli affari possono essere trattati anche mediante circolazione degli atti.

<sup>3</sup> Normalmente la Commissione si compone di un rappresentante:

- a) <sup>3)</sup>degli accompagnatori di escursionismo;
- b) <sup>4)</sup>dei formatori di maestri di sport sulla neve;
- c) della formazione dei maestri di snowboard;
- d) degli offerenti di sport sulla neve;
- e) della formazione delle guide di montagna;
- f) degli offerenti di sport alpini;
- g) dei settori turistici interessati o di un tipo di sport alpino in voga.

<sup>4</sup> <sup>5)</sup>La Commissione è presieduta da un rappresentante del Dipartimento o dell'Ufficio nominato dal Governo.

---

<sup>1)</sup> CSC 947.100

<sup>2)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>3)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>4)</sup> Testo giusta DG del 2 dicembre 2008; entrato in vigore il 5 dicembre 2008

<sup>5)</sup> Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

<sup>5</sup> <sup>1)</sup>La Commissione è in numero legale per deliberare se sono presenti almeno quattro membri. In caso di parità di voti decide il presidente. Per trattare questioni particolari possono essere chiamati a consulto degli esperti durante le sedute.

<sup>6</sup> <sup>2)</sup>L'indennizzo dei membri si conforma all'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni.

**Art. 10**

In caso di perdita di una patente grigionese secondo il vecchio diritto il Cantone rilascia un duplicato o un attestato. Perdita della patente

**Art. 11**

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore con la pubblicazione <sup>3)</sup> e sostituiscono le disposizioni esecutive del 27 novembre 2000 <sup>4)</sup>. Entrata in vigore

---

1) Testo giusta DG del 17 settembre 2013; entrato in vigore il 1° gennaio 2014

2) Introduzione giusta DG del 17 settembre 2013; entrata in vigore il 1° gennaio 2014

3) Pubblicazione nel FUC del 9 set. 2004

4) AGS 2000, 4885